



Sent. Nr. 62/2015  
Del 27/02/2015  
Dep. 01/02/2015  
Fasc. Nr. 1513/2013 R.G.  
Cron. Nr. 4901016

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.1513 del Ruolo  
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso da

S. S. A.

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliata a Reggio Emilia, via \_\_\_\_\_ e nello  
studio dell'avv. \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dagli avv.

\_\_\_\_\_ a margine del ricorso  
introduttivo

**RICORRENTE**

**Contro**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6  
presso l'avv. \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende come da  
procura generale alle liti a ministero \_\_\_\_\_ del

23.12.2011 n. 77778/19476 rep.

RESISTENTE

In punto a : opposizione ad avviso di addebito

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 27 febbraio 2015

Il procuratore dell' Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 27 febbraio 2015

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2013 Sa [redacted] St [redacted]

A [redacted] srl conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS per chiedere che fosse dichiarato, inesistente, nullo, annullato e revocato l'avviso di addebito n. 395 2013 00013466 76 000.

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 febbraio 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso ed esponendo dettagliatamente i relativi motivi.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Si premette che la presente sentenza viene motivata secondo l'insegnamento della Suprema Corte sulla base della ragione più

liquida.

Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. ( cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Tanto premesso occorre, innanzitutto, ricostruire la disciplina normativa che regola la fattispecie.

A questo proposito si rileva che l'art. 8 della legge n. 223/1991 al comma 4 bis dispone che: "Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

Orbene nel caso di specie come si evince dalle visure camerali gli assetti proprietari della Sa [redacted] Ar [redacted] srl e della Sa [redacted] St [redacted] Ar [redacted] non sono coincidenti.

La prima società ha, infatti, come soci Sa [redacted] S [redacted] Sa [redacted] Re [redacted]

[REDACTED] la seconda ha come soci  
[REDACTED]


L'unico socio che compare nelle due società è S. R. che però  
nella prima ha una quota solo del 30% , mentre nella seconda ha  
una quota del 90%.

Ne deriva, quindi, che non si può parlare di assetti proprietari  
sostanzialmente coincidenti.

Né dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata risulta  
provato un rapporto di collegamento o controllo giuridico o di fatto  
tra le due società.

Tanto premesso occorre verificare se sussistano i presupposti per il  
riconoscimento dei benefici o se la società abbia tenuto una  
condotta elusiva.

Come asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass.  
lav. n.16830/2013), infatti, "Il riconoscimento dei benefici  
contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della legge  
n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale  
dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex  
art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la  
situazione di esubero del personale posto in mobilità sia  
effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e  
indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa  
risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece  
condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento  
degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei



rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va, ad esempio, escluso ove si accerti che fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento d'azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., che importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi".

Si ritiene che sulla base dell'istruttoria espletata non possa ritenersi provato che la ricorrente abbia posto in essere una condotta elusiva con conseguente esclusione dei benefici di cui all'art. 8 della legge n.223/1991.

Si osserva, innanzitutto, che dall'istruttoria espletata ed in particolare dalla deposizione di R. [redacted] L. [redacted] e Pa. [redacted] G. [redacted] Ba. [redacted] è emerso che Sa. [redacted] R. [redacted] non era neppure di fatto il titolare della S. [redacted] A. [redacted] srl in quanto l'unico titolare riconosciuto era Sa. [redacted] S. [redacted] che impartiva direttive ed organizzava il lavoro per i propri dipendenti e decideva assunzioni, straordinari e ferie. S. [redacted] R. [redacted] in tale società si occupava solo della parte tecnico commerciale e della progettazione in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico.

Dette circostanze sono, altresì, avvalorate dalla deposizione del teste [redacted]

Dalla deposizione dei suddetti testi è, altresì, emerso che, per

converso, S. S. non svolge alcuna attività direttiva nella società ricorrente di cui non è nemmeno socio.

In particolare il teste F. ha detto che: "Nella nuova società S. S. srl è solo S. R. che dà le direttive e non c'è più il padre."

Si rileva, poi, che dalla deposizione dei testi è, altresì, emerso che la società ricorrente si distingue dalla S. A. srl in quanto quest'ultima produceva i prodotti, mentre la prima si limita ad assemblarli.

In particolare il teste [redacted] asserito che: "Preciso altresì che mentre S. A. produceva oltre ad assemblare i mobili ed aveva una sua falegnameria interna attualmente la S. S. A. srl assembla pezzi che sono prodotti da terzi. Attualmente dopo che abbiamo assemblato il mobile ordinariamente viene montato da artigiani terzi presso il cliente. Solo in alcuni casi andiamo anche noi a fare assistenza, mentre quando c'era la S. A. c'erano dipendenti che andavano a fare montaggi presso i clienti."

Il teste [redacted] poi, ha confermato il capitolo n.18 di parte ricorrente ed ha, altresì, riferito che: "Preciso che la S. A. aveva un'attività produttiva nel senso che produceva i mobili che poi commercializzava. La S. S. A. attualmente commercializza mobili che si limita ad assemblare e che non produce."

Parimenti il teste [redacted] ha asserito che la S. A. srl era

un'azienda produttiva mentre la S. [redacted] non ha alcuna produzione interna e i mobili da commercializzare o le attrezzature sono commissionate ad artigiani o ad aziende esterne e tali circostanze sono state confermate anche dalla deposizione del teste [redacted]

In corso di causa è, poi, stata prodotta documentazione attestante la vendita in data 27 gennaio 2014 da parte della S. Ar. [redacted] srl alla R. [redacted] del complesso immobiliare in cui svolgeva la sua attività e le fatture di vendita a terzi di attrezzature e beni mobili della S. Ar. [redacted] srl, documentazione che avvalorata la tesi di parte ricorrente.

Si ritiene pertanto che alla stregua di quanto sopra detto non vi siano elementi univoci per ritenere che vi sia stato tra le due società un trasferimento d'azienda e che la condotta tenuta dalle stesse sia elusiva.

Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato l'avviso di addebito opposto.

Considerata la controvertibilità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.1513/2013 così provvede :


- 1) Annulla l'avviso di addebito n.395 2013 00013466 76 000

2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 27 febbraio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
27 FEB 2015  
IL CANCELLIERE  
~~IL CANCELLIERE~~  
Cristina Comincioli

